NUOVA DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Art. 43

Revoca e sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori

Il Ministro dell'industria puo' in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver in vitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni.

Versione in vigore dal 24 agosto 1999, non più in vigore dal 15 luglio 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
Estremi	Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Titolo	III — Amministrazione straordinaria
Capo	II — Organi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-270-1999/art-43-revoca-e-sostituzione-del-commissario-straordinario-e-dei-coadiutori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it